

N. 2788/13
N. 6217/16
stralcio da
8558/14

R.G. notizie di reato
R.G. G.I.P.

N. 986/16 Reg. Sent.
Data del Deposito 15/12/16

Data di Irrevocabilità:
N. _____ Reg. Esco.
N. _____ Reg. Roc. Crediti
iscrizione al SIC il _____



TRIBUNALE DI MONZA

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari Federico CENTONZE all'udienza in camera di consiglio del 18/1/2016 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

_____ , nata a _____ il _____ , residente a Nova Milanese, Via Scuratti nr. 2, con domicilio eletto in Nova Milanese, Via Scuratti nr. 2; libera - non comparso già presente Assicurati e difesa dagli avvocati di fiducia Paolo GIUDICI e Marta CERLIANI del FORO di Monza, presente il primo anche per la seconda;

IMPUTATA

del reato p. e p. degli artt. 110 e 642, secondo comma, c. p. perché, (in concorso con _____ , _____ e _____ , nei cui confronti si procede separatamente) al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo dalla società di assicurazioni MILANO ASSICURAZIONI s.p.a per la responsabilità civile, denunciavano un sinistro non accaduto o comunque precostituivano elementi di prova e documentazione relativa al sinistro in modo da assicurarsi l'indennizzo ed in particolare, previo accordo tra di loro: _____ e _____ , in qualità rispettivamente di conducente dell'autovettura Volkswagen Golf targata _____ e di proprietario nonché titolare della polizza assicurativa per la responsabilità civile _____ , conducente del veicolo Lancia Ypsilon targata _____ di fatto nella disponibilità di _____ (la quale di fatto sarebbe divenuta proprietaria) _____ e _____ sottoscrivevano un modello di constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro, riportante una falsa circostanza, ossia il coinvolgimento dell'autovettura Lancia Ypsilon targata _____ della _____ a condotta da _____ , in un sinistro assertamente avvenuto in Fimo Morasco, in data 05.11.2012, tra la predetta autovettura guidata dall' _____ e la Volkswagen Golf targata _____ guidata dal _____ , sinistro in realtà mai verificatosi. La _____ mediante la documentazione così predisposta, insinuava, una volta divenuta proprietaria, la procedura di indennizzo ed

diretto per il danno patito alla propria autovettura, rivolgendosi alla predetta Compagnia assicurativa ed ottenendo l'indennizzo di euro 3.786,00.
In Lussone, il 06 novembre 2012

PARTI CIVILI:

_____ con sede in Milano, Via Senigallia nr. 18/2, legalmente rappresentata con procura speciale da _____, nato a _____, domiciliato per la carica presso la sede della società; difesa di fiducia dall'avv. _____ del foro di Milano, sost. ex art. 102 c.p.p. dall'avv. _____ del foro di Milano, PRESENTE;

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero: chiede la condanna alla pena di un anno e due mesi di reclusione; la parte civile: chiede la condanna alla pena di giustizia: deposita conclusioni scritte e note spese.
Il Difensore: chiede l'assoluzione per non avere commesso il fatto ai sensi dell'art. 530 co. 1 c.p.p. in subordinare ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p., in ulteriore subordinare il minimo della pena e i benefici di legge.

MOTIVAZIONE

In data 27.11.2014, il P.M. ha chiesto il rinvio a giudizio dell'imputata _____ (inizialmente agli imputati _____ e _____) per rispondere del reato di truffa ai danni dell'assicurazione triegio precisato in epigrafe.

Dopo una serie di rinvii determinati dall'irregolarità delle notifiche e dall'impedimento del giudice titolare, all'udienza dell'11.11.2016, l'imputata _____ ha chiesto procedersi con il rito abbreviato; la sua posizione è stata quindi separata con la formazione di autonomo fascicolo processuale e le parti hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe: all'udienza del 18.11.2016, il giudice ha pronunciato sentenza.

Il procedimento trae origine dalla denuncia-querela presentata in data 22.2.2013 dal legale rappresentante della _____ nella quale si denunciavano le anomalie relative ad un sinistro stradale occorso in data 5.11.2012 a Fimo Morasco (CO), la stessa occasione, secondo quanto rilevato dal modulo di constatazione amichevole, l'auto Volkswagen Golf targata _____ di proprietà di _____ e condotta da _____, aveva - per propria esclusiva colpa - urtato il veicolo Lancia Ypsilon targata _____ di proprietà di _____ e condotta da _____, ragionando i danni denunciati alla Compagnia. Il perito incaricato dalla denunciante, ricevuta da _____ la richiesta di indennizzo, quantificava i danni in circa 3.700€ ed invitava ad un accertamento di riscontro sull'auto della controparte. Poiché il perito che eseguiva l'accertamento non riscontrava anomalie, _____ liquidava l'indennizzo all'assicurata _____. Successivamente, tuttavia, perveniva alla Compagnia una nota della Polizia Locale di Stradella, nella quale si segnalava che l'auto di _____ era in possesso di "soggetti dediti alla commissione di frodi alle assicurazioni" e che era già stata coinvolta in un sinistro in data 25.4.2012, riportando i medesimi danni denunciati ed indennizzati relativi al sinistro del 5.11.2012 (v. verb. querela del 22.2.2013).

Le indagini successive - condotte attraverso l'audizione dei soggetti che avevano avuto parte nella vendita dell'auto e dei periti della compagnia assicurativa e l'acquisizione della documentazione

relativa al sinistro del 25.4.2012- condussero a verificare che il veicolo in questione, in origine di proprietà di [redacted], ma in uso a [redacted], era stato incassato in conto vendita presso la carrozzeria gestita da tale [redacted]. Qui, nel settembre 2012, era stata vista ed acquistata da [redacted] marito di [redacted]. L'auto tuttavia presentava un malfunzionamento all'impianto a gas e quindi, i primi giorni di novembre, [redacted] aveva mandato a riprenderla un proprio dipendente, il colui [redacted] che, alla guida dell'auto, aveva subito l'incidente denunciato del 5.11.2012.

I periti della [redacted], escusati a s.i.t., riferirono che i danni verificati sulla Lancia Ypsilon non sembravano congruenti con il sinistro denunciato e che non era mai stata fatta una perizia comparativa tra i danni dei due mezzi, ma solo singoli accertamenti su ciascuno di essi che non avevano consentito di rilevare anomalie significative.

Gli operanti verificarono tuttavia una importante discrasia nelle dichiarazioni rese dai soggetti sentiti a sommarie informazioni, relativa alle condizioni nelle quali l'automobile si trovava nel corso dei diversi passaggi di proprietà.

Infatti, mentre [redacted] riferì di avere consegnato l'auto a [redacted] nelle condizioni in cui era dopo l'incidente del 25.4.2012 (rappresentate dalle fotografie scattate dalla Polizia Locale di Stradella), [redacted] e [redacted] dichiararono che l'auto presentava solo qualche graffio o ammaccatura.

In particolare tali ultime affermazioni sono state rese da [redacted] anche nell'udienza del 11.11.2016 nel corso della quale egli ha dichiarato ogni estraneità propria o della moglie [redacted] al sinistro denunciato. Ha infatti riferito di avere acquistato l'auto da [redacted] in buone condizioni, con qualche piccolo danno da utilizzo, ma senza i danni evidenti che il mezzo presentava dopo che era stata ripresa da [redacted] per il tramite del proprio dipendente. Ha inoltre escluso che l'auto fosse danneggiata come risultava dalle fotografie relative all'incidente del 25.4.2012 (v. verb. ud. del 11.11.2016).

Così brevemente sintetizzati gli elementi di indagine, deve rilevarsi che il fulcro dell'ipotesi accusatoria è costituito dalla coincidenza tra i danni riportati dal mezzo nel primo incidente di aprile 2012 con quelli denunciati nel novembre successivo.

E' infatti evidente che, se la circostanza fosse dimostrata, la richiesta presentata da [redacted] alla Compagnia Assicurativa sarebbe ideologicamente falsa e preordinata ad ottenere un indebito indennizzo, finalizzato a ripartire, a spese, della compagnia, danni già presenti sul veicolo. Tuttavia, proprio tale circostanza non risulta sufficientemente accertata.

Il raffronto tra i danni immortalati dalle immagini scattate dagli agenti della p.l. di Stradella in occasione dell'aprile 2012 e quelle presenti nel fascicolo del sinistro del 5.11.2012 non pare suffragare l'ipotesi suddetta.

Mentre risultano sovrappponibili una serie di graffi e strisciature alla carrozzeria nella parte anteriore destra del veicolo, si osserva che il paraurti anteriore è ugualmente piegato verso l'interno, ma in un punto significativamente differente, rilevabile dalla distanza rispetto alla targa anteriore. Ancora più marcate sono le differenze relative ai danni alla parte posteriore: nel sinistro di aprile risulta una evidente strisciatura verticale alla parte posteriore sinistra; nel sinistro di novembre tale danno non è presente, mentre le fotografie mostrano una evidente rientranza nella parte centrale e sinistra del portellone del portabagagli, che non si apprezza invece dalle foto di aprile (cfr. fascicolo fotografico allegato alla querela del 22.2.2013 e fascicolo della polizia stradale di Stradella all. nota 11.3.2013).

3

La circostanza risulta diimente, perché esclude, quantomeno sulla base di tali presupposti, che l'incidente di novembre fosse finalizzato a coprire, a spese dell'assicurazione, i costi per riparare i danni originari del veicolo. D'altra parte, il teste [redacted] escusato in giudizio, per quanto interessato -perché marito dell'imputata e soggetto che aveva condotto personalmente le trattative per l'acquisto -ha negato recisamente che l'auto, quando era stata acquistata, riportasse i danni rappresentati dalle fotografie relative all'incidente di aprile. Neppure nelle sue dichiarazioni sono state riscontrate contraddizioni significative che consentano di ritenere il teste, che le ha rese con la consapevolezza delle conseguenze del mendacio, come inattendibile.

In senso contrario non paiono sufficienti le dichiarazioni rese da [redacted] il quale ha dichiarato - in contrasto con [redacted] - che l'auto era stata consegnata incidentata al carrozziere, ma nulla ha potuto riferire sulle vicende successive ed in particolare in che condizioni essa sia stata rivenduta alla coppia [redacted]

In merito alle anomalie riscontrate dai periti sulla compatibilità tra i danni verificati a novembre e le modalità del sinistro rappresentato dalle parti in causa nel modello di constatazione amichevole, deve osservarsi che esse non sono state precisate anche perché non è mai stata effettuata una perizia comparativa tra i danni patiti dal veicolo Lancia Ypsilon e la Golf di proprietà di [redacted]. Peraltro, in entrambi i sinistri, il danno è stato regolarmente liquidato dalla compagnia assicurativa. Infine, nessun elemento di sospetto pare ricavarsi dalla tempestività con la quale [redacted] ha presentato la domanda di indennizzo, che è soggetta ad un termine brevissimo, sicché tale condotta deve ritenersi rientrare nella fisiologia del rapporto contrattuale.

Conclusivamente, pertanto, sussiste più di un ragionevole dubbio in merito alla sussistenza del fatto come contestato, ciò che impone l'assoluzione dell'imputata perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 530 co. 2 c.p.p.

ASSOLVE

[redacted] dal reato a lei ascrivito perché il fatto non sussiste.

Motivazione riservata nel termine di 30 giorni.

Monza, il 18/11/2016

Il Giudice per le Indagini Preliminari
Federica CENTONZE

Depositata in cancelleria in data 18/11/16

4